

De del 19/2/18 Staff 50.17.92



Loria (ex 6934)

S 8073/04eterb

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0118324 21/02/2018 10,27

Mitt. : GILIBERTO DONATO

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 6 del 2018



PER RICEVUTA  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali  
via A. De Gasperi 28, 80134 Napoli  
P.E.C.: [uod.500606@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500606@pec.regione.campania.it)

## Osservazioni su Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Marigliano (NA)

Proponente: RI.genera S.r.l.

Località: via Nuova del Bosco km 1,800

Procedura: V.I.A.

*In riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto preliminare per l'insediamento dell'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi in oggetto, il sottoscritto dott. ing. Gilberto Donati, residente nel Comune di Marigliano, presenta le seguenti osservazioni, come consentito dalla legislazione vigente.*

**1-** Le conclusioni, nel documento di "Sintesi non tecnica", come anche quanto riportato con la **Scheda «D» (Valutazione Integrata Ambientale)**, sono singolari in quanto appare che l'ampliamento con nuove linee di lavorazione dell'impianto di trattamento rifiuti esistente e con l'ulteriore trattamento di rifiuti pericolosi, non peggiorerebbe complessivamente gli "impatti" esistenti.

La **matrice** ivi riportata con parole, risultato di considerazioni semiquantitative, denota mancanza di dati e di mezzo scientifico (matematico/fisico) di elaborazione di dati e quindi di informazione per chi legge. L'obiettivo della matrice dovrebbe essere quello di avere uno strumento visivo che consenta di pianificare le priorità di intervento di prevenzione e protezione per il sistema Azienda-Ambiente. Manca del tutto **un'analisi del rischio** che non si limiti alla valutazione del rischio, ma porti a determinare i mezzi di riduzione del rischio stesso e, applicati questi, alla valutazione del **rischio residuo**.

Questo insediamento di tipologia complessa e con tecnologia avanzata, verrebbe ubicato nel Comune di Marigliano, territorio particolarmente **deteriorato** per le continue **compromissioni** che di volta in volta è costretto a subire in termini di **danni** alla salute delle persone, ai beni e all'ambiente, quali:

- lo sversamento di rifiuti di ogni genere, compreso anche il loro stipamento nel sottosuolo, che l'hanno fatto assurgere ad un vertice del "**Triangolo della Morte**";
- l'incendio dell'azienda **Agrimonda** a Mariglianella, ubicata al confine con il territorio di Marigliano, deposito di prodotti chimici per l'agricoltura (tonnellate di antiparassitari, di

concimi, di plastica, pesticidi liquidi), avvenuto nell'anno 1995; solo l'anno scorso, dopo 22 anni, sono iniziati i lavori di bonifica, non senza problemi per il prosieguo;

- lo stoccaggio in balle di **50 043 tonnellate** di rifiuti solidi urbani (le cosiddette **ecoballe**, solo?) provenienti da Comuni della regione, in località Boscofangone, dall'anno 2008, tra l'altro attivo nella produzione di percolato, e, della cui bonifica, non si intravede ancora l'orizzonte;
- la cosiddetta "**Terra dei Fuochi**", con le sue emissioni nocive incontrollate di inquinanti in atmosfera a causa degli incendi dolosi di rifiuti di ogni genere disseminati o abbandonati in discariche abusive a cielo aperto;
- le **polveri sottili**, di dimensioni micrometriche, densamente presenti soprattutto a confine tra i territori di Marigliano e San Vitaliano;
- lo smantellamento, da non dimenticare, delle carrozze ferroviarie per eliminare l'**amianto** in esse contenute avvenuto nel confinante Comune di San Vitaliano negli anni '80.

Occorre affrontare invece con **serietà e responsabilità** le problematiche riguardanti la salute dei Cittadini e la salvaguardia dell'Ambiente, per cui non è possibile dedurre che non vi sia **aggravio dello stato di fatto** e che sia sufficiente presentare una "*Scia Antincendio con asseverazione di non aggravio del rischio*", che si tradurrebbe poi semplicemente nell'adeguamento alla nuova struttura produttiva dell'impianto idrico antincendio con idranti.

Infatti potrebbero verificarsi **eventi rilevanti accidentali** con danni che colpiscono la collettività, i beni e la natura causati da **guasti, errori o azioni dolose**. **Negli ultimi due anni** si sono verificati numerosi incendi (250 casi censiti dalla stampa), spesso di rilevanti dimensioni in siti che trattano rifiuti, ritenuti da un'opinione diffusa, di **origine dolosa**.

Il progettista ha ritenuto **non** pertinente l'applicazione della normativa per il controllo dei pericoli di **incidenti rilevanti** connessi con determinate sostanze pericolose per ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF). Si sottolinea che la normativa di riferimento elencata nella scheda regionale *Modulistica VIA* presentata dal progettista: "*D.Lgs.334/1999 e s.m.i. (art.21, c.3), D.Lgs.19/3/2001 (art.3) e D.Lgs.238/2005 e s.m.i.* " è **tutta abrogata**.

Si sottolinea ancora che, se la dizione di "incidente rilevante", impiegata nelle Direttive europee, l'ultima delle quali recepita con il DLgs 26 giugno 2015, n. 105 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*", tiene conto di determinati quantitativi di sostanze pericolose, nell'impianto in oggetto sono presenti comunque sostanze pericolose quali i materiali combustibili (plastiche, legno, carta, fibre tessili, gomma, cartoni, oli) che possono produrre qualitativamente gli stessi **inquinanti nocivi**, e quindi gli stessi **danni**, di quegli impianti che hanno i quantitativi rientranti nell'applicazione della suddetta normativa, nota come "**Seveso 3**".

Per ridurre i rischi dovuti a questi tipi di eventi e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, si rende necessario un **approccio strategico**, come quello previsto dalla direttiva Seveso 3, che impegni il gestore dello stabilimento al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di **incidenti accidentali rilevanti**, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana della collettività e dell'ambiente.



**2-** Qualche considerazione anche sulla qualità e la quantità di rifiuti da trattare dell'impianto.

Per la qualità, ad esempio, leggiamo testualmente nella relazione tecnica: *"7.1.2. Processo P2 – Recupero di scorie/ceneri pesanti da termovalorizzazione/incenerimento e di altri materiali simili (ad es. materiale con contenuto di silice, di calcare, etc.) Recupero di metalli ferrosi e non ferrosi. Arricchimento di varie tipologie di materiali (metalli, legno, vetro, plastica, inerti recuperabili, etc.) sottoposti ad operazioni di selezione meccanica e/o manuale, vagliatura. Trattamento Scorie/Ceneri da Termovalorizzazione/Incenerimento e scorie di acciaieria EAF" .....omissis ....*

Si evince dunque, che non viene riportato che le scorie/ceneri pesanti provenienti da termovalorizzazione/ incenerimento e quelle di altri materiali simili, come- ad esempio- quelle provenienti dagli altiforni, contengono **metalli pesanti e cloruri** che sono sostanze pericolose. Ciò vale anche per le scorie provenienti dalle acciaierie che utilizzano forni elettrici (EAF): tali scorie contengono una presenza significativa di metalli tra cui il **cromo**.

Per i parametri quantitativi leggiamo che verrebbero trattati 70 000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi e 130 000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi, ma che lo stesso impianto in oggetto produrrebbe, a sua volta, vari quantitativi di rifiuti parzialmente stabilizzati e solidificati che sarebbero depositati sul suolo all'esterno e quindi sempre pericolosi.

**La commercializzazione** dei rifiuti trattati e da riciclare, il trasferimento dei rifiuti già trattati e abbisognevoli di ulteriori trattamenti in altri impianti nonché l'eliminazione dei propri rifiuti intensificherebbero il **traffico veicolare locale**, soprattutto di mezzi pesanti, con la conseguenza di aumentare l'inquinamento atmosferico.

**3-** Sulla verifica dell' **interesse archeologico**. In riferimento a questa valutazione, secondo la scheda regionale (*Modulistica VIA*) compilata e ribadita nella relazione tecnica dal progettista della ditta RI.genera S.r.l. si afferma che non occorrono autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi ambientali per la realizzazione/esercizio, relative a specifiche caratteristiche del contesto localizzativo o attività.

Per sostenere questa tesi si fa riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ma non è tenuto in conto che questo decreto è stato **abrogato** dall'articolo 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*.

Con l'abrogazione del DLgs 163/2006 sono stati abrogati anche i due articoli di riferimento normativo per il progettista: l'art. 95 *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare"* e l'art. 96 *"Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

Viene anche riportato nell'elaborato Dismissioni a pagina 2 che *"L'area non è soggetta a vincoli territoriali di alcun tipo (vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali o idrogeologici – vedi P.U.C. Comune di Marigliano)"*.

Non si è forse a conoscenza che il **P.U.C.** (Piano Urbanistico Comunale) è in fase di rielaborazione per cui un simile intervento edilizio non dovrebbe essere autorizzato per motivi di salvaguardia dell'interesse pubblico, considerato che in sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo il **principio precauzione**, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

Il P.U.C. recita nella **relazione di Piano** REL - 01 - agg. settembre 2016 (pagg.94-95);

*"Il nuovo Piano Urbanistico Comunale, strutturato su obiettivi strategici da concretizzare mediante obiettivi specifici, può creare le condizioni ed i presupposti per un generale miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Marigliano.*

*Il primo obiettivo strategico," ..... omissis .....*

*"Il secondo obiettivo strategico, strettamente legato al primo, è quello della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico di pregio, inclusi i giardini storici e i relativi elementi botanico vegetazionali caratterizzanti, e delle presistenze archeologiche. Tali elementi necessitano di una ricognizione puntuale e della successiva individuazione di interventi ad hoc, finalizzati ad individuare specifici modelli perequativi, anche fondati sulla logica di compartecipazione tra pubblico e privato, finalizzati a dare impulso al rinnovamento profondo delle trame del tessuto urbano consolidato, introducendo elementi di rivitalizzazione nel rispetto dei valori storici e culturali." .....omissis .....*

Non si è preso neppure atto che, come recita ancora la **relazione di Piano**:

*"La Variante funzionale al PIP, tenuto conto dell'elevato valore archeologico connesso alle strutture emerse durante la realizzazione delle opere di ristrutturazione del PIP, ed , a completamento del vincolo archeologico imposto dalla Sovrintendenza, ha inserito nelle sue previsioni un'area a verde da destinarsi ad attività connesse all'area archeologica già programmate."*

Inoltre, non si può eludere la **presenza di un sito archeologico** a ridosso dell'area interessata dalla localizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti.

E' utile rimarcare sinteticamente che l'area interessata alla localizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti confina con la via Sentino in località Faibano dove sono stati riportati alla luce parti di un **complesso residenziale**, alcune tombe di una **necropoli** e, in un'altra area a poca distanza- in via Ponte delle Tavole, una **villa** dell'età romana.

Nelle relazioni di progetto non risulta che siano stati effettuati **sondaggi geologici e archeologici** dalla ditta RI. Genera S.r.l. né altri tipi di indagini preliminari che escludano l'esistenza di un sito archeologico nell'area de quo.

**4-** Certificato di Prevenzione Incendi: il progettista della ditta RI.genera S.r.l. ritiene che per acquisire la nuova autorizzazione antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli occorra una *"Scia Antincendio con asseverazione di non aggravio del rischio"*. Essendo la stessa attività già in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data 14/09/2016 al protocollo 41276 e secondo i riferimenti normativi riportati nelle schede regionali del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio



2010, n. 122" e dell'art. 4, comma 7, del Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" risulterebbe che:

- le modifiche, di cui all'articolo 4, comma 6, del DPR 151/2011, non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
- in caso di modifiche, di cui all'articolo 4, comma 6, del DPR 151/2011, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si procede con l'asseverazione, come indicato all'art. 4, comma 7 del DMI 07 agosto 2012

Pertanto, l'oggetto del **regime autorizzativo** dell'Attività soggetta a prevenzione incendi consisterebbe, secondo il progettista, in una *"modifica impianto idrico antincendio ad idranti per adeguamento a nuova configurazione impiantistica"*.

Ma l'articolo 4, comma 6, del DPR 151/11, che recita testualmente: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate."*,

applicato al nostro caso, contempla invece delle **modifiche di aggravio** che sono:

- l'evidente ampliamento delle strutture:  
stato attuale: *superficie coperta*= 2450 m<sup>2</sup>; progetto: *superficie coperta* 8050 m<sup>2</sup>
- le variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti:  
attuale autorizzazione: 10 tonnellate/giorno di rifiuti non pericolosi  
nuova autorizzazione: LINEA M1 Linea multipla di selezione e vagliatura a tecnologia complessa, con Potenzialità massima oraria della linea 100 t/h; LINEA M2 Linea lavorazione plastiche con Potenzialità massima oraria della linea 1,8 t/h; LINEA M3 Linea di stabilizzazione/miscelazione/omogeneizzazione con Potenzialità massima oraria complessiva della linea 50 t/h; LINEA M3: Linea di Betonaggio con Potenzialità massima oraria complessiva della linea 50 t/h.

Dal progetto, si prevede, nel funzionamento a regime, che la LINEA M3 (con **finalità commerciali** di prodotti per l'edilizia) funzioni 24ore/24 ore con la sua propria capacità ; se le altre due LINEE M1 e M2 funzionassero contemporaneamente allo stesso modo, si raggiungerebbe una quantità di rifiuti trattati pari a 983 018 tonnellate/ anno.

Tali modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, implicano l'obbligo di attivare una **nuova procedura** (art. 3 del DPR 151/11) per l'intero complesso stabilimento.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Il responsabile dell'attività (in particolare di categoria C per i quantitativi di rifiuti trattati) e quindi dell'impianto in oggetto, è tenuto a richiedere, con apposita istanza al Comando provinciale VV F, **l'esame del progetto di nuovo impianto o costruzione.**

**Il progetto dovrebbe essere sviluppato secondo Decreto Ministero dell'Interno 9 maggio 2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".** La metodologia stabilita nel suddetto decreto può essere applicata, per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di **attività non regolate** da specifiche disposizioni antincendio.

Un'altra considerazione per privilegiare l'adozione di tale metodo per una **attività "rilevante"**, quale può considerarsi questa in oggetto, è connessa all'obbligo di elaborare un documento, a corredo della documentazione prevista, contenente il programma per l'attuazione del **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)** necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri posti alla base della scelta degli scenari di incendio, affinché non si verifichi una riduzione del livello complessivo di sicurezza, ma una **riduzione del rischio residuo** attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

Per l'impianto in questione, oltre al rispetto di norme e criteri tecnici generali, dovrebbero essere considerati, e non sottovalutati, alcuni **aspetti peculiari** come:

- La valutazione dei rischi incendio connessi alla quantità e lavorazione del materiale (movimentazione, cernita ecc.) in quanto la quantità di materiale stoccato (all'aperto e/o all'interno di fabbricati) è ingente e richiede **modalità di gestione e controllo continuo** ai fini della sicurezza antincendio.
- La movimentazione e selezione di materiali combustibili (plastica, carta, legno ecc.) soprattutto in presenza di altri materiali pericolosi (esempio: bombolette spray, liquidi corrosivi, materiali soggetti ad autocombustione) può determinare **surriscaldamenti e/o inneschi** che vanno valutati nel processo di identificazione dei rischi incendio.
- La strategia per il rapido controllo dell'incendio con gli impianti di estinzione e per l'estensione della protezione con la installazione di impianti d'estinzione all'aperto, che consentano di controllare incendi di **materiali all'aperto** da posizione protetta.

**5-** Vengono richiamate le potenzialità di sviluppo di **occupazione** secondo le stime del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), per le attività di riciclo/recupero dei rifiuti, ma nel progetto di RI.genera S.r.l. non si rileva il numero di lavoratori attualmente impiegati nell'impianto esistente né il numero né le qualifiche di quelli che lavorerebbero in quello nuovo. Manca, infine, **un'analisi economico-finanziaria** (comprensiva tra l'altro di una polizza di

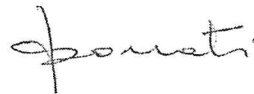


Assicurazione) per la copertura di eventuali danni alla salute della Collettività e all'Ambiente in qualsiasi caso di rilevante incidente proveniente dall'impianto di trattamento rifiuti.

### CONCLUSIONI

Per tutto quanto scritto nelle suddette osservazioni, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti proposto dalla società RI.genera S.r.l. sul territorio del Comune di Marigliano **NON** sia fattibile.

*Marigliano, 19 febbraio 2018*



dott. ing. Gilberto Donati  
*già dirigente del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
del Dipartimento di Prevenzione ASL NA3 Sud*

### **P.S.**

Napoleone collezionò sui campi di battaglia successi dopo successi. Parte del merito fu dato al maresciallo Berthier, suo capo di stato maggiore, che aveva tra i compiti anche quello di tradurre in istruzioni dettagliate le mosse tattiche dell'imperatore. Era nel metodo sistematico, rigoroso di Berthier inviare gli ordini ad una unità combattente per mezzo di due, tre, o più corrieri: egli voleva essere certo che i messaggi arrivassero e che gli schieramenti sul campo corrispondessero a quelli tracciati sulle mappe del quartier generale.

Berthier morì alcuni giorni prima di Waterloo e Soult, che gli succedette, non si ispirò ai criteri del predecessore. Nelle ore antecedenti l'ultimo scontro inviò una staffetta (una sola) al generale Vandamme con l'ordine di attaccare subito. Il messaggero cadde da cavallo, si fratturò una gamba, ed il dispaccio non arrivò. Un corriere (uno solo) Soult inviò al maresciallo De Grouchy per dirgli di congiungere la sua armata alle altre truppe francesi, da cui distava alcune decine di chilometri. L'istruzione non giunse mai a destinazione.

La Storia avrebbe avuto un corso diverso, come alcuni ritengono, se a sviluppare i piani di battaglia ci fosse stato ancora il vecchio maresciallo? Certo si è che la pratica della ridondanza, pilastro dell'ingegneria moderna per garantire alti livelli di sicurezza, nelle campagne napoleoniche diede prova e controprova della sua efficacia.

*(tratto dal Capitolo 1: L'ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO, del libro "introduzione all'ANALISI DEL RISCHIO NELL'INDUSTRIA" – autore Salvatore Ragusa, edizione Safety Improvement)*





Da "GILBERTO DONATI" <gilberto.donati@ordingna.it>

A "uod.500606@pec.regione.campania.it" <uod.500606@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 19 febbraio 2018 - 18:07

**Osservazione V.I.A. progetto ditta RI.genera S.r.l. in Marigliano (NA)**

---

Spett. le Regione Campania UOD 07 Valutazioni Ambientali,

trasmetto in allegato le osservazione di V.I.A. del progetto della ditta RI.genera S.r.l. per la realizzazione dell'Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Marigliano (NA), alla via Nuova del Bosco km 1,800.

Distinti saluti

Ing. Gilberto Donati

--  
-----

---

**Allegato(i)**

Osservazioni VIA\_RIgenera-ing Donati.pdf (208 Kb)

